

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 15 ottobre 2024, n. 580

[ID VIP 9065] - Parco agrivoltaico "Boccardi" di potenza elettrica complessiva pari a 30,15 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Brindisi (FG) in località "Legnano".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Società Merope sol s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei

- criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 47577 del 29.03.2023, acquisita in data 13.04.2023 al prot. n. 6113 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 7390 del 05.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 8416 del 26.05.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 9791 del 23.06.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha espresso, da ultimo, parere non favorevole;
- nota prot. n. 12871 del 18.08.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9065, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico "Boccardi" di potenza elettrica complessiva pari a 30,15 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Brindisi (FG) in località "Legnano", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Merope sol" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP 9065.pdf -

522129dd7c227fb84ec18cf489fdf26827f6def492306c7db6873036e4ae849b

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca


Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 9065

La società Merope sol s.r.l. propone la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Boccardi" suddiviso in 4 campi collegati tra loro tramite cavidotti interrati ad alta tensione con potenza nominale complessiva pari a 30,15540 MWp.

L'idea progettuale del soggetto attuatore prevede la realizzazione di un intervento agro-energetico rappresentato da impianto fotovoltaico integrato con un allevamento di ovini.


Le aree occupate dall'impianto saranno dislocate all'interno delle particelle di terreno site in agro del territorio comunale di Brindisi (BR). Esse sviluppano una superficie recintata complessiva di circa **55,78 Ha.**



È prevista la realizzazione di:

- n. 45.690 moduli fotovoltaici aventi potenza nominale pari a 660 Wp cadauno ancorati su idonee strutture ad inseguimento solare;
- n. 885 strutture ad inseguimento solare monoassiale di rollio (Tracker) del tipo opportunamente ancorate al terreno si sedime mediante infissione semplice di cui n. 638 del tipo a 60 moduli e n. 247 del tipo a 30 moduli;

Campo	N° moduli	Potenza	Superficie pannellata
A1	1.440	950,40	4.754,82
A2	4.950	3.267,00	16.338,68
A3	5.070	3.346,20	16.799,78
A4	3.210	2.118,60	10.701,69
A5	2.790	1.841,40	9.328,76
Tot. Campo A	17.460	11.523,60	57.923,73
B1	9.570	6.316,20	31.611,34
B2	9.210	6.078,60	30.317,00
B3	9.450	6.237,00	31.224,38
Tot. Campo B	28.230	18.631,80	93.152,72
Tot. Impianto	45.690	30.155,40	151.076,45





Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021

L'area di studio ricade nei criteri proposti all'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021 e, in particolare, in quello di cui alla lett. *c-quater*. Va tuttavia osservato che, pur essendo le aree dove saranno installati i pannelli al limite di aree vincolate o di rispetto, il cavidotto al contrario interessa diversi beni paesaggistici nel suo percorso di collegamento alla stazione Terna Brindisi Sud.


Il **cavidotto** interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) ed *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 c. 1, lett. e):

1. Fiumi e torrenti, acque pubbliche (BP delle *Componenti Idrologiche*) - Fiume Grande;
2. Formazioni arbustive in evoluzione naturale (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali*)
3. Area di rispetto dei Boschi (UCP delle *Componenti Botanico-vegetazionali*) - Bosco di Santa Teresa;
4. Parchi e riserve (BP delle *Componenti delle Aree Protette*) - Boschi di Santa Teresa e dei Lucci;
5. Area di rispetto dei Parchi e riserve (UCP delle *Componenti delle Aree Protette*) - Boschi di Santa Teresa e dei Lucci.

Di seguito si riportano stralci PPTR con inquadramento catastale e generale



A seguire uno stralcio che evidenzia il percorso del cavidotto e come intercetta i beni paesaggistici e parco.



Verifica ai sensi delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Nella Relazione Agronomica il Proponente dichiara la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalle Linee Guida:

Tabella di verifica dei requisiti agrivoltaici della proposta progettuale:

Requisito	Superficie Agricola ¹ (Ha)	Superficie Totale (Ha)	Verifica	esito
A.1	40.68.19	55.78.95	$\frac{S_{AGR}}{S_{TOT}} = 0,73 > 0,70$	✓
Requisito	Superficie Totale (Ha)	Superficie Moduli (Ha)	Verifica	esito
A.2	55.78.95	15.10.76	$\frac{S_{MOD}}{S_{TOT}} = 0,27 < 0,40$	✓
Requisito	Continuità dell'attività agricola o pastorale			esito
B.1	L'iniziativa prevede la continuità pastorale introducendo il pascolamento controllato. La resa stimata è compatibile con la produzione attesa per la coltura indicata e l'iniziativa prevede un sistema di monitoraggio dell'attività agricola.			✓
Requisito	FV _{standard} ² (GWh/Ha/anno)	FV _{agri} ³ (GWh/Ha/anno)	Verifica	esito
B.2	1,653	1,221	$\frac{FV_{AGRI}}{FV_{STD}} = 0,73 > 0,60$	✓
Requisito	Tipologia secondo le indicazioni delle linee guida			esito
C	TIPO 2: l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività zootecniche al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e il possibile passaggio degli animali.			✓

¹ La superficie agricola è calcolata quale superficie strettamente necessaria al mantenimento delle attività agricole all'interno del terreno interessato dall'iniziativa.

² Il valore standard di FV è calcolato considerando un impianto tradizionale rapportato ad un ettaro di superficie ubicata nella medesima zona climatica dell'impianto in progetto.

³ Il valore di FV per l'impianto agrivoltaico in progetto è determinato normalizzando il valore della produttività complessiva ad un ettaro di superficie.


Requisito	Monitoraggio del risparmio idrico	esito
D.1	<i>La proposta non prevede utilizzo di risorsa idrica.</i>	✓
Requisito	Monitoraggio della continuità dell'attività agricola	esito
D.2	<i>L'esistenza, la resa del pascolamento controllato e il mantenimento dell'indirizzo produttivo saranno certificati attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita (mesi o anni). Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione.</i>	✓
Requisito	Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo	esito
E.1	<i>Il sito in oggetto risulta attualmente coltivato, pertanto la fertilità del suolo è riconducibile allo stato di fatto.</i>	✓
Requisito	Monitoraggio del microclima	esito
E.2	<i>È prevista un'attività di monitoraggio per la componente atmosfera attraverso l'uso di una stazione meteorologica costituita dai seguenti sensori:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensore direzione vento; ▪ Sensore velocità vento; ▪ Sensore umidità relativa; ▪ Sonda di temperatura; ▪ Pluviometro; ▪ Sensore barometrico. 	✓
Requisito	Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici	esito
E.3	<i>Lo studio eseguito non rileva elementi di criticità dell'opera rispetto ai cambiamenti climatici relativi al sito oggetto di intervento. In esercizio è previsto il monitoraggio dell'opera che attesta la resilienza ad eventuali cambiamenti del microclima locale.</i>	✓

Nella parte III del documento vengono analizzati "ULTERIORI REQUISITI E CARATTERISTICHE PREMIALI DEI SISTEMI AGRIVOLTAICI".

REQUISITO A: *Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

In merito al requisito A1 non è chiaro quali siano le superfici destinate all'agricoltura, non viene presentato alcun calcolo della superficie coltivabile ed anche il calcolo delle superfici pannellate non sono chiari, ma seguendo i dati dimensionati riportati corrispondono a quanto dichiarato.

Non è presente in atti alcun elaborato tecnico o grafico che comprovi l'estensione complessiva dei terreni in ettari, né estratti catastali dai quali si possa evincere il dato, o comunque elaborati grafici in scala. Carenze si riscontrano altresì rispetto a documenti che dimostrino la loro destinazione d'uso. È possibile comunque osservare che nella tabella sopraindicata l'area coltivabile è desunta da una semplice sottrazione della superficie pannellata da quella totale dichiarata. Tuttavia, la sottrazione non tiene conto di numerose superfici impermeabili o non coltivabili, quali, ad es., edifici di controllo, piattaforme e cabine, piazzole, percorsi di viabilità interne ed esterne e spazi di manovra, recinzioni e verde per schermatura. Nelle aree impegnate da tali strutture non può essere condotta attività agricola. Neppure è chiaro se le aree dei cavidotti di collegamento interno siano coltivabili, considerando che l'aratura con i mezzi agricoli potrebbe tranciare i cavi sottostanti. In conclusione, non è possibile verificare il rispetto dei requisiti A1 e A2.



REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

In merito al requisito B1, non è dato rinvenire in atti, se non in maniera del tutto sommaria, le caratteristiche di una potenziale attività agricola o pastorizia, né sono individuate colture o tipologie di bestiame in allevamento o produzione attuale del sito agricolo.

È carente l'indicazione del valore della produzione agricola prevista sull'area negli anni successivi all'entrata in esercizio del sistema espressa in €/ha o €/UBA (unità di bestiame adulto).

È carente finanche la stessa azienda agricola chiamata a svolgere le attività e tale circostanza è evidenziata anche nei pareri di competenza del Comune di Brindisi e di ARPA.

Non può dirsi rispettato il criterio B1 (mantenimento della tipologia di coltivazione) né il criterio del mantenimento dell'indirizzo produttivo può ritenersi soddisfatto dal passaggio da una coltura intensiva (ortaggi) ad una pratica estensiva (pascolo).

Nella Relazione Agronomica si rileva altresì che le essenze da coltivare nel prato-pascolo saranno la vecchia, la sulla e il trifoglio (più essenze a rotazione), non coerenti con le colture tipiche della zona.

In merito al requisito B2 non sono presenti in atti elementi tali da dimostrare la coerenza dei valori dichiarati.

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

In merito al requisito C il Proponente dichiara di rientrare nel tipo 2, così escludendo lo svolgimento di attività agricole al di sotto dei pannelli.


Nelle linee guida si afferma che "Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.". Il Proponente ritiene tuttavia il requisito verificato, in virtù

dell'attività zootecnica, sebbene le linee guida escludano che quel tipo di impianto possa ottimizzare le prestazioni.

Stralcio linee guida:

TIPO 2) l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).

Figura 10 - Sistema agrivoltaico in cui la coltivazione avviene tra le file dei moduli fotovoltaici, e non al di sotto di essi (TIPO 2).



REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In merito ai requisiti D e E è attestata la conformità, sebbene nella relazione tecnica non vi sia accenno alla raccolta di acque meteoriche, smaltite evidentemente nel suolo, senza che sia previsto lo stoccaggio in una cisterna per il riutilizzo. Infatti, è dichiarato che: **Il drenaggio di acqua pluviale sarà realizzato tramite una rete di raccolta formata da tubature drenanti che canalizzeranno l'acqua attraverso un collettore verso l'esterno, orientandosi verso le cunette vicine agli edifici di controllo.**

Nelle aree impermeabili, dove si mobilitano sostanze pericolose per la manutenzione, non è neanche previsto un sistema di trattamento. Inoltre, è previsto nel piano di manutenzione il lavaggio dei pannelli le cui modalità non sono dichiarate. Si discorre altresì di bagni e scarichi, ma non di approvvigionamento idrico. Si conclude quindi nel senso di un incremento del consumo idrico e non di una riduzione.

Per il requisito D2 non è configurabile continuità nell'attività. Il proponente non è un'azienda agricola né è noto chi al momento utilizzi questi terreni o allevi ovini. Quindi viene meno lo scopo dell'agrivoltaico: un'impresa agricola proprietaria che associa alla propria produzione anche la produzione di energia, anche in società con una impresa energetica, principalmente per il proprio fabbisogno.

In conclusione, il progetto non può essere considerato Agrivoltaico, perché mancano quasi tutti i requisiti previsti dalle linee guida linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici.

Verifiche ai sensi del DM 10 Settembre 2010 e del R.R. n. 24 del 30 Dicembre 2010

Alla luce del DM 10 settembre 2012, Parte IV, capitolo 16 punto 16.4 l'area dove saranno realizzati i pannelli non ricade in aree non idonee, sebbene il cavidotto intercetti diversi beni paesaggisti e un parco.

Il cavidotto interessa altresì un'area perimetrata ad alta pericolosità idraulica e parte del parco fotovoltaico intercetta un alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali. Intercetta in minima parte un ambito A del PUTT/p, sebbene la maggior parte del progetto ricada in ambito C e D.

Verifica delle criticità ambientali dell'opera e progettuali

- Nel PCGG1M3 Piano di manutenzione FV a pag. 13 si discorre di scarichi in acque superficiali di fosse imhoff e disoleatori, ma di essi non è presente alcun elaborato tecnico o grafico;
- Non è dato comprendere come avvenga l'approvvigionamento idrico;
- Non è chiaro comprendere come venga affrontata la pulizia dei pannelli né come vengano trattati i relativi reflui; tra l'altro in PCGG1M3 Relazione Geologica B risulta che nell'area è presente una estesa falda superficiale nei depositi sabbiosi e calcarenitici a una profondità di circa 6 metri dal p.c.
- Il piano di monitoraggio ambientale è molto generico ed è carente un elaborato grafico che indichi i punti di monitoraggio, la frequenza e i parametri limite;
- Il PCGG1M3 Piano di manutenzione FV è anch'esso generico, facendo riferimento a servizi e impianti di cui mancano elaborati tecnici che ne indichino l'ubicazione e il dimensionamento;

Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che debba essere dato **parere negativo** in quanto, pur ricadendo l'impianto in aree idonee e non idonee, il progetto proposto non ha le caratteristiche di agrivoltaico così come definito dalle linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici, oltre a sollevare criticità ambientali non adeguatamente affrontate dal Proponente.